

Statuto

"Associazione HOLI organizzazione non lucrativa di utilità sociale" in breve "Associazione HOLI Onlus".

Art. - 1 Costituzione

1. È costituita l'"Associazione HOLI, organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve denominabile anche come "Associazione HOLI Onlus", che in seguito sarà denominata semplicemente Associazione.


L'Associazione è retta dal presente Statuto ed in conformità al dettato del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e della legge quadro sul volontariato n. 266 del 22 agosto 1991.

2. La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentano l'effettiva partecipazione della compagine sociale alla vita dell'organizzazione stessa.

3. L'Associazione ha sede in via Giovanni Sercambi, n. 13 - 50133 - Firenze (FI).

4. In merito alla sede dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, con una sua specifica deliberazione, può deciderne il trasferimento nell'ambito della Regione Toscana, nonché istituire sedi e sezioni in altre città della stessa Regione; può inoltre aderire anche ad altre associazioni o enti quando lo



ritenga utile al conseguimento dei fini sociali.

Art. 2 - Oggetto e Scopo

1. L'Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di assistenza, di volontariato e di solidarietà sociale in genere, e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche e psichiche e con diagnosi di "ritardo pervasivo dello sviluppo", anche con promozioni e realizzazioni volte al reperimento fondi e materiali utili alle attività dell'associazione, ed anche con la gestione di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria con la gestione di servizi.

2. L'associazione si ispira a principi di salvaguardia e riconoscimento dei diritti della persona, di integrazione tra culture, di sviluppo di economie compatibili e solidali, e sempre con l'obiettivo del superamento della differenza e dell'inclusione dei soggetti diversamente abili nel tessuto sociale.

Art. 3 - Finalità ed Attività

1. Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione di volontariato si può avvalere anche delle prestazioni dirette ed indirette dei propri aderenti.

Art. 4 - Aderenti all'Associazione

1. Sono aderenti dell'associazione:

- soci fondatori;
- soci dell'associazione;

- benemeriti dell'associazione;
 - beneficiari dell'associazione.
2. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
 3. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
 4. Sono fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa.
 5. Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.
 6. Sono beneficiari dell'associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'associazione si propone di svolgere.
 7. Sono benemeriti dell'associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.
 8. Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
 9. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in

assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.

In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

10. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

11. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'arbitro di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro stesso.

Art. 5 - Patrimonio ed Entrate

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costi-

tuito dai versamenti effettuati dai fondatori.

3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori originari;
- dei versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- dei conferimenti delle quote sociali annuali;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione da parte dei nuovi aderenti e l'importo della quota associativa annuale, nonché i termini e le modalità di versamento.

5. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione

di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 6 - Organi Sociali dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea degli aderenti all'associazione;
- il presidente del consiglio direttivo;
- il vice presidente del consiglio direttivo;
- il consiglio direttivo
- il tesoriere;
- il collegio dei revisori dei conti.

2. Nessun compenso è dovuto per le cariche sociali. Potrà essere riconosciuto un rimborso spese esclusivamente dietro presentazione di idonei documenti giustificativi.

Art. 7 - Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti gli associati effettivi che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato potrà rappresentare un altro associato, purchè munito di regolare delega scritta.

2. L'assemblea viene convocata in via ordinaria su delibera del consiglio direttivo almeno una volta all'anno (entro il 30

aprile) per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'eventuale presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

Essa inoltre può essere convocata in via straordinaria per:

- provvedere alla nomina del consiglio direttivo, al cui interno verranno eletti il presidente e il vice presidente del consiglio direttivo, il tesoriere e il collegio dei revisori dei conti;
- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- deliberare sulle modifiche al presente statuto;
- approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- deliberare sull'eventuale destinazione di utili o, avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. L'assemblea viene convocata in via straordinaria su delibera del consiglio direttivo, dietro richiesta del presidente, oppure ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 degli aderenti, o da almeno 2 consiglieri, oppure dal collegio dei revisori.

4. La convocazione dell'assemblea avviene tramite avviso

scritto, spedito per lettera raccomandata A.R., con un preavviso di almeno otto giorni.

5. Per la costituzione del numero legale dell'assemblea - sia ordinaria che straordinaria - e per le sue deliberazioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza, anche tramite delega, di almeno il 50% degli associati. Nel caso in cui tale percentuale non fosse raggiunta, la sessione è rimandata a non più di 30 giorni dalla prima convocazione.

6. Nella seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida indipendentemente dal numero degli associati intervenuti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, compresi il presidente, il vice presidente e il tesoriere.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed è rieleggibile.

2. In particolare il Consiglio:

- decide sugli investimenti patrimoniali;

- delibera l'ammissione di nuovi soci e l'eventuale esclusione da sottoporre all'assemblea;
- stabilisce l'importo delle quote associative annuali;
- ha l'obbligo di redigere l'eventuale progetto di bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea degli associati;
- nomina e revoca collaboratori ed assume eventuali dipendenti;
- delibera il conferimento e la revoca di procure;
- decide la programmazione delle attività e delle iniziative dell'associazione;
- provvede all'eventuale redazione di un regolamento interno, in conformità alla normativa vigente.


3. il consiglio si riunisce almeno due volte all'anno e comunque tutte le volte che ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, il collegio dei revisori dei conti o il presidente.

4. le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, prevalendo, in caso di parità, il voto del presidente.

5. affinché le deliberazioni siano valide è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del consiglio.

Art. 9 - Presidente

1. Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente



può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso. Ad esso spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione, sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

2. Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato entro 10 (dieci) giorni.

3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il presidente cura la predisposizione dell'eventuale bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 10 - Vice presidente

1. Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente

costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.


Art. 13 - Tesoriere

Al tesoriere compete la gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 14 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
2. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
3. I revisori dei conti partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, verificano periodicamente la consistenza patrimoniale dell'associazione e danno parere sui bilanci.
4. Al collegio dei revisori dei conti è affidata la sorveglianza patrimoniale dell'associazione; inoltre il collegio controfirma il bilancio consuntivo che il consiglio direttivo deve presentare all'assemblea dei soci.

Art. 15 - Bilancio consuntivo e preventivo



1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e dell'eventuale bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile.

I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione in Assemblea.

3. Entro il 30 settembre di ciascun anno è convocato il consiglio direttivo per la predisposizione dell'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art.16 - Avanzi di gestione

1. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per

legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.17 - Modifiche allo Statuto - Scioglimento Associazione


1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art.18 - Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e



senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. l'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Firenze.

Art. 19 - Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice civile ed alle Leggi in materia di Onlus.

F.TO FRANCESCO ZANI

F.TO PAOLA GIANNETTI

F.TO MARIAGRAZIA MILANI

F.TO OMBRETTA RETTORI

F.TO ROSSELLA FERRANDI

F.TO ANNAMARIA ZANI

F.TO GIOVANNI ZANI

F.TO FINOCCHI ANTONELLA

F.TO SILVIO CONTE NOTAIO